

COPIA



Reg. Gen. n. 6
del 16/04/2021

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2021.
-----------------	--

L'anno 2021, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 16.00, convocato come da avvisi scritti in data 09/04/2021 prot. n°8490, si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Ordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
1	CALABRESE GIOVANNI	Sindaco	X	
2	SAINATO RAFFAELE	Consigliere	X	
3	MAIO DOMENICO	Presidente	X	
4	BALDESSARRO ANNA	Consigliere	X	
5	SOFIA ANNA ROSA	Consigliere	X	
6	PANETTA VINCENZO	Consigliere	X	
7	FONTANA GIUSEPPE	Vicesindaco	X	
8	BUMBACA DOMENICA	Consigliere	X	
9	ACCURSI ROBERTA	Consigliere	X	
10	LEONE PIERO EMILIO	Consigliere	X	
11	CAVALERI MARCO	Consigliere	X	
12	ROMEO GESSICA	Consigliere	X	
13	CARABETTA VINCENZO	Consigliere	X	
14	RATUIS MICHELE	Consigliere	X	
15	GARREFFA ANNA	Consigliere	X	
16	PASSAFARO SOFIA	Consigliere		X
17	PREVITE CARLO MARIA	Consigliere	Xon-line	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroidini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 16 su N° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

Dichiara aperta la discussione;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N°16 su N° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

il Presidente dà la parola al Consigliere comunale – assessore Vicesindaco – Fontana per relazionare in merito;

interviene il Vicesindaco Fontana per dire quest'anno come lo scorso anno in fase precedente all'approvazione del Pef anno 2021 che in virtù del decreto sostegni è stato rinviato il termine al 30.06.2021, il legislatore consente di confermare le tariffe Tari anno 2020 per l'anno 2021, tariffe anno 2020 confermatrici delle tariffe approvate nell'anno 2019. Invita il consiglio comunale a determinarsi in merito;

interviene successivamente il consigliere comunale Ratus e da lettura di un documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Ribadisce le perplessità esposte nel settembre 2020 e dicembre 2020 riportandosi ai verbali delle deliberazioni di riferimento. Voto contrario ;

il Vicesindaco Fontana interviene in replica al consigliere Ratus per dare lettura degli interventi citati a dimostrazione delle contraddizioni contenute nel suo intervento;

interviene il consigliere Sainato e afferma che ormai questa amministrazione va avanti a colpi di maggioranza e non esiste un confronto, entrando nel merito del punto oggetto di discussione dice di non essere d'accordo che non vi sia miglioramento del servizio anzi dobbiamo con orgoglio affermare che i cittadini stanno ricevendo un ottimo servizio offerto da ottobre 2019, ovvio qualsiasi cosa è migliorabile ma la nostra è l'unica realtà della locride che dimostra efficienza. Continua nel suo intervento dichiarando quanto segue :” oggi 16 Aprile 2021 lascio la maggioranza e passo al gruppo misto, non mi riconosco in questa maggioranza per come si pone a questa assemblea soprattutto quando i consiglieri comunali pongono delle problematiche, ritengo di avere dato il mio contributo sempre e non solo sotto l'aspetto dell'impegno amministrativo ma anche numerico in quanto sono stato il più votato e non perché sono il più bravo ma perché ho dimostrato di saper amministrare, oggi non mi sento garantito da questa maggioranza e non ci sono i presupposti perché io continui a rimanere all'interno di essa quindi lascio a malincuore questa maggioranza e continuerò a fare semplicemente il mio ruolo di consigliere comunale, continuerò a chiedere gli accessi agli atti, sollecito gli uffici a fornire delle risposte che sto aspettando. Il mio operato continuerà nell'esclusivo interesse della cittadinanza. Quindi dalla prossima volta in conferenza dei capigruppo sarò presente. Invito le colleghe Sofia e Baldassarro di non seguirmi in questa mia decisione e di dimostrare così di agire in autonomia rispetto alle mie scelte.

Interviene il consigliere Sofia per dire :”la decisione del consigliere Sainato mi coglie di sorpresa in quanto non era programmata, colgo l'invito a rimanere nella maggioranza rivolto a me e alla collega Baldassarro. Ci tengo ad affermare che ogni decisione presa è stata frutto di una mia determinazione e la mia volontà non è mai stata coartata dal consigliere Sainato, ho sempre deciso in piena autonomia diversamente da quanto possa dire la maggioranza, mi determinerò con tranquillità e prenderò le mie decisioni in modo autonomo”;

esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Locri è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 che permette di confermare per il 2021 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 30 giugno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e 2021 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 che permette di confermare per il 2021 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28.03.2019 e della deliberazione C.C. n. 10 del 17.09.2020;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere determinato e approvato entro il 30 giugno 2021 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e 2021 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e, in particolare, le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento Comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal Regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2021, secondo le modalità stabilite dal Metodo Tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno, quindi, a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 aprile;
- seconda rata: 31 agosto;
- terza rata: 15 dicembre.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria) sull'importo del tributo;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente;

Acquisito il parere del Revisore verbale n. 3/2021 acquisito al protocollo dell'Ente in data 08.04.2021 al n. 8373;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

si passa alla votazione espressa in modo palese e per alzata di mano che da il seguente risultato:

presenti 16 favorevoli 9 – contrari 5 (consiglieri : Carabetta – Ratus – Garreffa – Previte – Sofia) astenuti 2 (consiglieri Sainato e Baldassarro).

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di confermare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 , riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale,

2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 sarà determinato e approvato entro il 30.06.2021 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e 2021 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 aprile;
- seconda rata: 31 agosto;
- terza rata: 15 dicembre.

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore Urbanistica – Ambiente per i provvedimenti di competenza compreso l'adempimento di cui al punto 6 del presente deliberato.

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio Comunale,

IL Consiglio Comunale

Con voti palesi e per alzata di mano

presenti 16 favorevoli 9 – contrari 5 (consiglieri : Carabetta – Ratus – Garreffa – Previte – Sofia) astenuti 2 (consiglieri Sainato e Baldassarro)

DELIBERA

di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto **Avv. Domenico Maio**

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Arch. Nicola Tucci</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott. Antonio Marra</p>
--	--

**Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il _____ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi**

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott.ssa Caterina Giroldini**

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Giroldini Caterina